

Bozza per la discussione
20 luglio 2023

Il testo dovrà essere adattato nell'ipotesi di (i) risoluzione consensuale (ii) dimissioni o (iii) firma successiva alla cessazione del Rapporto

Allegato 5

Accordo con i dipendenti

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

(art. 2113, comma 4, c.c.; art. 411, comma 3, c.p.c.)

Oggi, [...], innanzi a [...], si sono riuniti:

Speedline S.r.l., con sede Santa Maria di Sala (VE), Via Salgari n. 6 in persona di [...]
("Speedline" o la "Società")

e

la **Sig.ra / il Sig. [...]**, residente in [...], Via [...] n. [...] (la "Lavoratrice" / il "Lavoratore"
e, unitamente alla Società, le "Parti")

[inserire intestazione prevista dalla specifica commissione di conciliazione]

Premesso che:

- A. tra le Parti intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (il "Rapporto");
- B. Speedline faceva parte del gruppo Ronal (il "Gruppo Ronal") e in data [...], a seguito di una operazione straordinaria, condivisa con le Organizzazioni Sindacali, è stata ceduta ad un nuovo investitore;
- C. in data [...], è stato sottoscritto un accordo sindacale (l'"Accordo Sindacale") ai sensi del quale è previsto, tra l'altro, che i lavoratori, a fronte della non opposizione alla cessazione del rapporto, hanno diritto a ottenere una somma a titolo di incentivo all'esodo;
- D. la Lavoratrice / il Lavoratore dal [...] fruisce dell'ammortizzatore sociale concordato con le Organizzazioni Sindacali e delle provvidenze tutte dell'Accordo Sindacale;
- E. la Lavoratrice / il Lavoratore ha manifestato in adesione dell'Accordo Sindacale la propria volontà alla non opposizione della cessazione del rapporto di lavoro e per l'effetto, in data [...], le / gli è stato intimato il licenziamento nel rispetto del periodo di preavviso;
- F. **[EVENTUALE]**: in data [...] la Lavoratrice / il Lavoratore ha richiesto l'esonero dal prestare l'intero periodo di preavviso];
- G. le Parti, preso atto di quanto sopra intendono, dunque, cessare il Rapporto e definire contestualmente ogni questione insorta o che possa insorgere in relazione alla esecuzione e cessazione del Rapporto, nell'ambito del presente verbale di conciliazione avente natura di transazione generale (il "Verbale").

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Premesse

- 1.1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Verbale.

(Handwritten signatures and initials on the right margin)

2. Cessazione del Rapporto

- 2.1. Il Rapporto, intercorrente fra la Società e la Lavoratrice / il Lavoratore si risolverà per effetto del licenziamento intimato, dandosi atto che il preavviso decorre in costanza di Rapporto, [EVENTUALE] e in accoglimento della richiesta della Lavoratrice / del Lavoratore di essere esonerato dal rispettare l'intero preavviso] con effetto estintivo di ogni reciproca obbligazione alla irrevocabile data del [...] (la "Data di Cessazione"), indipendentemente da ogni causa di sospensione del rapporto (inclusa la malattia).
- 2.2. Le competenze di fine rapporto (ovvero i ratei di 13esima, le eventuali ferie non godute, il TFR per la quota eventualmente accantonata in azienda), tutte calcolate alla Data di Cessazione tenuto conto di quanto previsto nell'Accordo Sindacale, verranno corrisposte nei normali termini contrattuali.
- 2.3. La Lavoratrice / Il Lavoratore non si oppone alla cessazione del Rapporto e rinuncia all'impugnazione del licenziamento.

3. Incentivo all'Esodo

- 3.1. A fronte e in occasione della cessazione del rapporto e per rimuovere ogni ostacolo legale alla stessa, la Società si impegna a corrispondere alla Lavoratrice / al Lavoratore, la somma lorda pari a Euro [...] ([...]/00) (l'"Incentivo all'Esodo"), determinata secondo i criteri previsti nell'Accordo Sindacale. Tale somma, dedotte le ritenute di legge, verrà corrisposta unitamente alle competenze di fine rapporto.
- 3.2. L'Incentivo all'Esodo non è soggetto a contribuzione ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 2 settembre 1997 n. 314, ma assoggettato a tassazione separata sulla base dei criteri di cui al D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e successive modifiche. Tale tassazione viene effettuata a titolo di acconto, cui potrà seguire, a carico della Lavoratrice / del Lavoratore, il conteggio conclusivo da parte dell'Agenzia delle Entrate, che determinerà l'aliquota media dei cinque anni precedenti a quello di cessazione del Rapporto.

4. Transazione generale

- 4.1. Fatto salvo quanto previsto nel Verbale e la mera verifica contabile dei conteggi, la Lavoratrice / il Lavoratore rinuncia nei confronti della Società e dei suoi aventi causa ivi compreso il Gruppo Ronal, nonché di qualsivoglia soggetto terzo (ivi compresi i rispettivi soci, amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsivoglia titolo della Società), all'impugnazione del licenziamento e a ogni e qualsiasi domanda o pretesa, comunque connessa, vicaria o anche solo occasionata dall'instaurazione, esecuzione e cessazione del Rapporto; e così, in via puramente esemplificativa e non esaustiva, la Lavoratrice / il Lavoratore rinuncia, a una diversa qualifica o anzianità, a retribuzioni arretrate o differenze retributive (anche in relazione al periodo in cui ha fruito degli ammortizzatori sociali), a premi, bonus o incentivi, a compensi di qualsivoglia specie e natura, ivi compresi i benefici in natura, alle garanzie previste dal CCNL e da qualsiasi fonte collettiva aziendale, a rimborsi spese, a qualsivoglia incidenza di qualsivoglia trattamento o beneficio in natura su istituti retributivi anche indiretti, nonché a

qualsivoglia domanda di risarcimento di danni, contrattuali ed extra contrattuali, patrimoniali e non patrimoniali.

- 4.2. A fronte delle rinunzie di cui al punto che precede e quale corrispettivo delle stesse, la Società si impegna a corrispondere alla Lavoratrice / al Lavoratore l'importo lordo di Euro 500,00 (cinquecento/00). Tale importo, dedotte le ritenute di legge, verrà corrisposto, unitamente all'Incentivo all'Esodo e con le medesime modalità.
- 4.3. La Società accetta le rinunzie della Lavoratrice / del Lavoratore e dichiara di rinunciare, a sua volta, nei suoi confronti, a ogni e qualsiasi azione o pretesa, comunque connessa a qualsiasi titolo al Rapporto, salvi i casi di dolo o colpa grave.

5. Beni aziendali

- 5.1. La Lavoratrice / Il Lavoratore si impegna a restituire alla Società, entro la Data di Cessazione, tutti i beni aziendali in suo possesso nello stesso stato in cui li ha ricevuti e salvo la normale usura e tutti i documenti, i files e qualsivoglia altro dato, in qualsiasi forma esso si presenti, di proprietà della Società, senza, in alcun modo e forma, trattenerne copia.

6. Riservatezza

- 6.1. Fermo e ribadito ogni obbligo di legge, la Lavoratrice / il Lavoratore si impegna a non divulgare e a mantenere strettamente riservata qualsivoglia notizia o informazione relativa alla Società e/o al Gruppo Ronal, alla loro organizzazione, attività e al relativo business (e così, in via esemplificativa, relativamente a soci, amministratori, clienti, affari, know-how, procedure, dati, statistiche, prodotti) di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio del Rapporto, salvo che venga obbligato in tal senso da un ordine impartito dalla pubblica autorità.

7. Disposizioni finali

- 7.1. Le somme di cui al presente Verbale, al netto delle ritenute applicabili, verranno corrisposte alla Lavoratrice / al Lavoratore tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa / allo stesso di cui la Società è già a conoscenza.

8. Comunicazioni

- 8.1. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dall'Accordo, ove necessiti di forma scritta, potrà essere validamente fatta ai seguenti recapiti:
- se alla Società: all'attenzione di [...], presso la sede della Società; email: [...];
 - se alla Lavoratrice / al Lavoratore: [indirizzo]; email: [...];

ovvero presso il diverso recapito che le Parti potranno reciprocamente comunicarsi successivamente alla data dell'Accordo, in conformità alle disposizioni di questa stessa clausola, presso i recapiti suindicati.

9. [inserire eventuali clausole di chiusura previste dalla specifica commissione di conciliazione].

[Handwritten signatures]

Con la sottoscrizione del Verbale e l'adempimento delle obbligazioni in esso contenute, le Parti si danno reciprocamente atto di aver definito ogni questione inerente al Rapporto alla sua esecuzione e cessazione e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per alcuna ragione causa o titolo.

Letto, confermato e sottoscritto, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2113 c.c..

La Società – Speedline S.r.l.

La Lavoratrice / il Lavoratore

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[nome rappresentante della Società]

[Nome lavoratrice/lavoratore]

I conciliatori

...

[Vertical list of handwritten signatures]